



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 90 dell' 8 Giugno 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/A FIGC inerente i criteri di tesseramento dei calciatori extracomunitari stagione sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/A FIGC inerente i criteri di tesseramento delle calciatrici extracomunitarie stagione sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A FIGC inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società professionistiche per la stagione sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/A FIGC inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società di Serie A Femminile per la stagione sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A FIGC inerente la modifica al comma 3 dell'art. delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

TORNEI NAZIONALI

denominazione del torneo: **"Catanzaro Perla dello Jonio"**
organizzazione: A.S.D. MARTELLETTO SETTINGIANO
categoria di partecipazione: Under 17
periodo di svolgimento: dal 9 all' 11 giugno 2023
località: "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro

I referti di gara, redatti da arbitri federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Catanzaro Perla dello Jonio"**
organizzazione: A.S.D. MARTELLETTO SETTINGIANO
categoria di partecipazione: Under 15
periodo di svolgimento: dal 9 all' 11 giugno 2023
località: "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro

I referti di gara, redatti da arbitri federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Catanzaro Perla dello Jonio"**
organizzazione: A.S.D. MARTELLETTO SETTINGIANO
categoria di partecipazione: Esordienti Misti
periodo di svolgimento: dal 9 all' 11 giugno 2023
località: "A.Curto " di Catanzaro Lido

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Catanzaro Perla dello Jonio"**
organizzazione: A.S.D. MARTELLETO SETTINGIANO
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dal 9 all' 11 giugno 2023
località: Simeri Mare

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 22/12/2022, versione 2 denominato "*Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19*", reperibile sul sito www.figc.it.

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

Il Settore Giovanile e Scolastico ha esaminato il Regolamento del Torneo Nazionale appreso indicato e ne ha autorizzato lo svolgimento:

denominazione del torneo: **"Città di Praia a Mare"**
organizzazione: A.S.D. SPORTIME
categoria di partecipazione: Pulcini Misti
periodo di svolgimento: dal 9 all' 11 giugno 2023
località: "M. Tedesco" di Praia a Mare

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

denominazione del torneo: **"Città di Praia a Mare"**
organizzazione: A.S.D. SPORTIME
categoria di partecipazione: Primi Calci
periodo di svolgimento: dal 9 all' 11 giugno 2023
località: "M. Tedesco" di Praia a Mare

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 22/12/2022, versione 2 denominato "*Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19*", reperibile sul sito www.figc.it.

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G. e S.:

COMUNICATI UFFICIALI nn. 196 - 199 pubblicati dal S.G.S inerenti le Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Dilettanti e/o Puro Settore stagione sportiva 2022/2023;

COMUNICATI UFFICIALI nn. 197 e 198 pubblicati dal S.G.S inerenti le Finali Nazionali Under 17 e Under 15 di Calcio a 5 stagione sportiva 2022/2023.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

TORNEO "FAIR PLAY" (categoria Esordienti)

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nella Finale Regionale, si proclama vincente il Torneo "Fair Play" Categoria Esordienti, la sotto elencata società:

SSDARL SEGATO di Reggio Calabria (RC)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEO PROVINCIALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **N.S. PRO COSENZA di Cosenza (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato **"1° Memorial Ettore Giordano"** riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 14 al 15 giugno 2023, presso il campo sportivo "N.S. Pro Cosenza" di Cosenza.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **N.S. PRO COSENZA di Cosenza (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato **"1° Memorial Ettore Giordano"** riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 14 al 15 giugno 2023, presso il campo sportivo "N.S. Pro Cosenza" di Cosenza.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti (in deroga) regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

VISTA la richiesta formulata dalla società **N.S. PRO COSENZA di Cosenza (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato **"1° Memorial Ettore Giordano"** riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 14 al 15 giugno 2023, presso il campo sportivo "N.S. Pro Cosenza" di Cosenza.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 22/12/2022, versione 2 denominato *"Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19"*, reperibile sul sito www.figc.it.

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.



CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE



Modifiche al programma gare

Gara COSENZA CALCIO SRL = CROTONE SRL del 10.06.2023 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "R. di Magro" di Montalto Uffugo, sito in Via G. Verdi.

Gara CATANZARO 19129 SRL = REGGINA 1914 SRL del 10.06.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante e ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a martedì 13 giugno 2023, ore 14.30 e si disputerà sul campo "Centro Tecnico Federale" di Catanzaro, sito in Via Contessa Clemenza.



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE



Modifiche al programma gare

Gara COSENZA CALCIO SRL = V.E. RENDE del 5.06.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, è stata posticipata alle ore 17.00

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE

2a Fase - 2 Giornata

| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|-----------------------|---------------------|-----|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| COSENZA CALCIO S.R.L. | CROTONE S.R.L. | R | 10/06/2023 14:30 | 92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO" | MONTALTO UFFUGO/TAVERNA | VIA G. VERDI |
| CATANZARO 1929 S.R.L. | REGGINA 1914 S.R.L. | R | 13/06/2023 14:30 | 503 CENTRO TECNICO FEDERALE | CATANZARO | VIA CONTESSA CLEMENZA, 1 |

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

2a Fase - 2 Giornata

| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|----------------|-----------------------|-----|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| V.E. RENDE | CATANZARO 1929 S.R.L. | R | 11/06/2023 15:30 | 434 "MARCHESINO 2" | ROGES/RENDE | CONTRADA MARCHESINO |
| CROTONE S.R.L. | COSENZA CALCIO S.R.L. | R | 12/06/2023 15:30 | 518 C.S. CENTRAL PARK | CROTONE | VIA DELLE ORCHIDEE |

2a Fase - 1 Giornata

| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|-----------------------|----------------|-----|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| CATANZARO 1929 S.R.L. | CROTONE S.R.L. | R | 15/06/2023 15:30 | 480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE | SIMERI MARE | VIALE SANTA CHIARA |

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/06/2023

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara:

| SECONDA FASE - 2 Giornata - A | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|--|
| REGGINA 1914 S.R.L. | - CATANZARO 1929 S.R.L. | 10 - 1 | |

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare:

| SECONDA FASE - 1 Giornata - R | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------|---|
| CROTONE S.R.L. | - CATANZARO 1929 S.R.L. | 5 - 1 | |
| (1) REGGINA 1914 S.R.L. | - COSENZA CALCIO S.R.L. | N.P. | R |

(1) - disputata il 07/06/2023

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare:

| SECONDA FASE - 3 Giornata - A | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------|--|
| COSENZA CALCIO S.R.L. | - CATANZARO 1929 S.R.L. | 3 - 3 | |
| CROTONE S.R.L. | - V.E. RENDE | 13 - 4 | |

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare:

| SECONDA FASE - 1 Giornata - R | | | |
|-------------------------------|---------------|-------|--|
| (1) CATANZARO 19129 SRL | - CROTONE SRL | Rinv. | |
| COSENZA CALCIO S.R.L. | - V.E. RENDE | 6 - 3 | |

(1) - rinviata al 15/06/2023

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 07.06.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 6/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

STRATI ALESSIA

(REGGINA 1914 S.R.L.)



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 1/ 6/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CANNISTRA AGNESE ELENA

(CATANZARO 1929 S.R.L.)

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2023;
- visto l'art. 27, comma 5 *bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2023/2024, ai sensi dell'art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la FIGC, l'acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;
- ritenuto opportuno assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2023, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2020.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023 non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore professionista di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore professionista di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2023, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2020.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2023/2024 non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2023/2024, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2023/2024 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2022/2023.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2023 in Italia per Società professionistiche e per Società neopromosse al Campionato di Serie C, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano

tesserati da minorenni, avvalendosi dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369 della Legge n. 205/2017 o che siano stati tesserati da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che (iv) siano stati tesserati per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e pertanto per il loro tesseramento devono applicarsi le norme di cui al presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2023;
- visto l'art. 27, comma 5 *bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2023/2024, ai sensi dell'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche, di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la F.I.G.C., l'acquisizione di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato di Serie A femminile;
- ritenuto opportuno assicurare la applicazione delle disposizioni F.I.F.A. per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, avranno più di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. una vada a sostituire altra loro calciatrice di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che:
 - (i) si trasferisca all'estero, o
 - (ii) il cui vincolo sia scaduto al 30 giugno 2023, o
 - (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
2. una che, al momento della richiesta di tesseramento, sia stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento o per cinque gare della propria Nazionale di categoria in carriera, e che vada a sostituire altra loro calciatrice di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che:
 - (i) si trasferisca all'estero, o

- (ii) il cui vincolo sia scaduto al 30 giugno 2023, o
- (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, avranno due calciatrici professioniste cittadine di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. una vada a sostituire altra loro calciatrice di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che:
 - (i) si trasferisca all'estero, o
 - (ii) il cui vincolo sia scaduto al 30 giugno 2023, o
 - (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2023 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. una, senza alcun vincolo di sostituzione di altra calciatrice, che al momento della richiesta di tesseramento, sia stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento o per cinque gare della propria Nazionale di categoria in carriera.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2023/2024 che, alla data del 30 giugno 2023, non avranno calciatrici professioniste cittadine di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo o ne avranno una sola tesserata a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altra loro calciatrice, calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di tre calciatrici di detti paesi per esse tesserate. Nel caso in cui una società richieda il tesseramento, ai sensi del presente punto, di due o più calciatrici, almeno una di esse, al momento della richiesta di tesseramento, dovrà essere stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento o per cinque gare della propria Nazionale di categoria in carriera.

D) Le calciatrici da sostituire ai sensi delle precedenti lett. A) e B), dovranno essere espressamente indicate dalla società interessata e quelle rientranti nei casi di cui ai punti (i) e (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzate calciatrici ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 aprile 2023.

E) Le nuove tesserate, ai sensi delle precedenti lett. A), B) e C), potranno trasferirsi nella stagione sportiva 2023/2024 in altre società del Campionato di Serie A femminile e, esclusivamente a titolo temporaneo, in società del Campionato di Serie B femminile nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserate provenendo dall'estero.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile non riguardano le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già

- tesserate alla data del 30 giugno 2023 in Italia, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno. Le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. tesserate per Società non professionistiche non possono assumere qualifica di calciatrice professionista prima che sia trascorso lasso temporale non inferiore a quello compreso tra due periodi di campagna trasferimenti di Serie A femminile, fatta eccezione per le Società neo promosse in Serie A femminile che potranno stipulare contratto da professionista con le calciatrici dilettanti di detti paesi, già per esse tesserate nella stagione sportiva 2022/2023.

Il tesseramento, senza limitazioni numeriche, di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie, è consentito:

- per le maggiorenni, a condizione che (i) siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferite da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva, o che (ii) si siano tesserate da minorenni, avvalendosi dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369 della Legge n. 205/2017 o che (iii) si siano tesserate da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che (iv) siano state tesserate, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

- per le minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

G) Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

H) A decorrere dal 1° gennaio 2021 le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e pertanto per il loro tesseramento devono applicarsi le norme di cui al presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2023;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 PER SOCIETA' DI SERIE A, B E SERIE C
MASCHILI

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo) in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2024. Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2023/2024.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui agli artt. 105 e 105 bis, commi 1 e 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società, ai calciatori, agli allenatori e ai preparatori atletici con contratto in scadenza al 30 giugno 2023 stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 5 giugno 2023 e fino a venerdì 30 giugno 2023, purché tali accordi non interessino società e calciatori, allenatori e preparatori atletici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2023 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101, comma 6, e 103, comma 2, N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2022/2023 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2021/2022 deve essere effettuato:

- da mercoledì 14 giugno a venerdì 16 giugno 2023 per le opzioni;

- da sabato 17 giugno a lunedì 19 giugno 2023 per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, inviato a mezzo PEC alla stessa per conoscenza e al Dipartimento o Comitato della società dilettantistica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)

- da mercoledì 14 giugno a venerdì 16 giugno 2023.

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori “Giovani di Serie” – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori “Giovani di Serie” (primo tesseramento, tesserati come “giovani” per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come “giovane di serie” e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto nel rispetto di quanto previsto all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 31 maggio 2024.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all’art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2023 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno 2023 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 42, 107 108, 109, 110 e 114 comma 4 delle N.O.I.F.:

- da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024.

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F.:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2022/2023 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da sabato 1° luglio a lunedì 31 luglio 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all’estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista)

dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00);
- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023(ore 20.00);
- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro lunedì 31 luglio 2023 dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio a venerdì 29 marzo 2024 (20.00).

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 31 maggio 2024.

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” mai tesserati all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 31 maggio 2024.

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024).

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- da sabato 1° luglio a giovedì 17 agosto 2023 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 18 gennaio 2024 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024).

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- da sabato 1° luglio a venerdì 1° settembre 2023 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024.

12. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da sabato 1° luglio 2023 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- da venerdì 1° settembre (ore 20.01) a mercoledì 13 dicembre 2023 (ore 20.00);
- da giovedì 1° febbraio (ore 20.01) a venerdì 23 febbraio 2024 (ore 20.00).

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da sabato 2 settembre 2023 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- da giovedì 1° febbraio (ore 20.01) a venerdì 23 febbraio 2024 (ore 20.00).

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2004 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da sabato 1° luglio a venerdì 14 luglio 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 2003 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da giovedì 1° giugno a venerdì 30 giugno 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da sabato 1° luglio a venerdì 14 luglio 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

- da venerdì 1° dicembre a venerdì 15 dicembre 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

d) art. 102/4 N.O.I.F.: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2021/2022:

- sabato 1° luglio 2023 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

- e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2023, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024 (diversi da quelli di cui alla precedente lettera b).

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito, incluse le operazioni relative all'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva.

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° luglio 2023 al 1° settembre 2023, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2023 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);
- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro

il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2023 e fino al 30 aprile 2024, rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 30 novembre 2023.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2023;
- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2023;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con regolazione finanziaria del rateo a partire dal mese di dicembre 2023.

B) Operazioni poste in essere dal 2 gennaio 2024 al 1° febbraio 2024:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024,
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2023/2024.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi "a pronti" a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);
- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 29 febbraio 2024 e fino al 30 aprile 2024,
- rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 29 febbraio 2024;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2024;
- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2024;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2024.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

- i) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2023 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate negli anni precedenti, entro il termine perentorio dell'8 agosto 2023 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito,

da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debentrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

ii) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1 agosto 2023 ed entro il 1 settembre 2023, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere effettuati dalle società di Serie A, di Serie B e Serie C, entro il termine perentorio dell’8 settembre 2023, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro il 1° settembre 2023, la prima rata del 20% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Resta fermo il termine perentorio dell’8 settembre 2023 per il pagamento della prima rata pari al 20% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro

iii) Gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 gennaio 2024 ed entro il 1° febbraio 2024, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto ii) che precede, devono essere effettuati entro il termine perentorio del 9 febbraio 2024 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debentrici entro il 1° febbraio 2024, la prima rata del 70% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 3 rate. Resta fermo il termine perentorio del 9 febbraio 2024 per il pagamento della prima rata pari al 70% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l’effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche sportive, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l’ultima rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l’importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell’ammontare dell’intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni sportive, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti in due stagioni sportive.

F) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale o

Comitati Regionali devono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in un'unica stagione sportiva.

G) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

H) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

I) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

J) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

K) Relativamente ai punti C), D) ed E) che precedono, sono sempre fatti salvi gli accordi di rateizzazione consentiti all'atto del deposito degli accordi economico-finanziari originari (inclusi gli accordi preliminari) e ciò anche nelle ipotesi in cui una o entrambe le società contraenti cambino Lega di appartenenza.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPNB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPNB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti da depositarsi in Lega (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla LNPA e dalla LNPNB), che

preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. I), il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPA:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

-- Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di

assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private:

-- con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch, o "Good" se accertato dall'agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero

-- con un rating minimo Baa3 se accertato dalla *Moody's* o BBB se accertato da Standards & Poor's o da Fitch e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

- Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da Standard & Poor's o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da Standards & Poor's o A- se accertato da Fitch ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'accettazione della garanzia è subordinata all'assenza di contenziosi tra le Leghe e l'ente emittente.

c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art.1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

d) Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o comunque a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

18. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2023/2024;
- d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2023;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024, per le società di Serie A femminile;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024, per le società di Serie A femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 PER SOCIETA' DI SERIE A FEMMINILE

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla F.I.G.C. tramite la piattaforma federale dedicata. La calciatrice può essere utilizzata dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività.

In particolare, per le calciatrici professioniste, le società non potranno utilizzare le stesse prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dalla calciatrice. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo), in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2024.

Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2023/2024.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso della calciatrice, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui agli artt. 105, commi 1 e 2, e 105 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società, alle calciatrici, agli allenatori ed ai preparatori atletici di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da venerdì 9 giugno e fino a venerdì 30 giugno 2023, purché tali accordi non interessino società,

calciatrici, allenatori e preparatori atletici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2023 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni – artt. 101, comma 6, e 103, comma 2, N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2022/2023 deve essere effettuato:

- da mercoledì 14 giugno a venerdì 16 giugno 2023, per le opzioni;

- da sabato 17 giugno a lunedì 19 giugno 2023, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, inviato a mezzo PEC alla stessa per conoscenza e al Dipartimento o Comitato della società dilettantistica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103, comma 7, N.O.I.F.)

- da mercoledì 14 giugno a venerdì 16 giugno 2023.

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

5. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatrici "Giovani di Serie" – art. 39, comma 1, N.O.I.F.

Il tesseramento delle calciatrici "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserate come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolate a qualsiasi titolo) può essere richiesto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., fino a venerdì 31 maggio 2024.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F.

b) Calciatrici Professioniste – art. 39, comma 3, N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatrici professioniste di seguito indicate dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatrici professioniste con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2023 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatrici professioniste svincolate entro il 30 giugno 2023 o calciatrici Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professioniste svincolate ex artt. 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110 e 114, comma 4, delle N.O.I.F.:

- da sabato 1° luglio 2023 a domenica 31 marzo 2024.

b2) Calciatrici professioniste con precedente rapporto risolto ai sensi dell'articolo 117 delle N.O.I.F.:

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

b3) Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale, conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie A femminile della stagione sportiva 2022/2023 al Campionato di Serie B femminile, può essere sottoscritto:

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da sabato 1° luglio a lunedì 31 luglio 2023 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

6. Trasferimenti calciatrici “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” – artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di una calciatrice “Giovane Dilettante” o non professionista, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da venerdì 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

7. Cessione di contratto stipulato con calciatrici professioniste – artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatrice professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

8. Calciatrici provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici mai tesserate all'estero

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista) dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" mai tesserate all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00);

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

c) La richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste” provenienti da Federazione estera, con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro lunedì 31 luglio 2023, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio 2023 a venerdì 29 marzo 2024.

d) La richiesta di tesseramento di calciatrici “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio a venerdì 31 maggio 2024.

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici “Giovani di Serie” mai tesserate all'estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da sabato 1° luglio a venerdì 31 maggio 2024.

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatrici professioniste - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024.

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- da sabato 1° luglio a giovedì 17 agosto 2023 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 18 gennaio 2024 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente alla calciatrice.

11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (artt. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- da sabato 1° luglio a mercoledì 13 settembre 2023 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024.

12. Tesseramento in deroga calciatrici professioniste con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 3 calciatrici professioniste il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora dette calciatrici provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da sabato 1° luglio 2023 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- da mercoledì 13 settembre (ore 20.01) a mercoledì 13 dicembre 2023 (ore 20.00);

- da giovedì 1° febbraio (ore 20.01) a venerdì 23 febbraio 2024 (ore 20.00).

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da giovedì 14 settembre 2023 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- da giovedì 1° febbraio (ore 20.01) a venerdì 23 febbraio 2024 (ore 20.00).

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserata al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

d) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento per rimpiazzare temporaneamente una calciatrice in maternità. Il periodo del contratto della calciatrice sostitutiva deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal momento della data di tesseramento e terminare il giorno precedente all'inizio della prima finestra di tesseramento successiva al ritorno della calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità.

e) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento a seguito del termine del congedo di maternità di cui ha potuto usufruire, in base al suo stato contrattuale.

13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33, comma 2, delle N.O.I.F.: riconferma calciatrici classe 2003/2004 "Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da sabato 1° luglio a venerdì 14 luglio 2023 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

b) art. 33, comma 2, delle N.O.I.F.: riconferma calciatrici classe 2001/2002/2003 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da giovedì 1° giugno a venerdì 30 giugno 2023 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

c) art. 107 delle N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatrici "Giovani di Serie":

- da sabato 1° luglio a venerdì 14 luglio 2023 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica);

- da venerdì 1° dicembre a venerdì 15 dicembre 2023 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

d) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2023, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma delle calciatrici “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2024 (diverse da quelle di cui alla precedente lettera b).

14. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per le professioniste, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la F.I.G.C., purché venga concesso il visto di esecutività, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.

Per le calciatrici provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo alla calciatrice, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la F.I.G.C., nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito, incluse le operazioni relative all'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 maggio 2023;
- ravvisata la necessità di modificare il comma 3 dell'art. 34 delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare il comma 3 dell'art. 34 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 34</p> <p style="text-align: center;">Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare</p> | <p style="text-align: center;">Art. 34</p> <p style="text-align: center;">Limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare</p> |
| <p>1. Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.</p> <p>2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.</p> <p>3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione</p> | <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione</p> |

| | |
|---|--|
| <p>è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:</p> <p>a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;</p> <p>b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S..</p> <p>3 bis. Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Al campionato Primavera Femminile è consentita, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.</p> <p>4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori e delle calciatrici alle gare.</p> | <p>è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:</p> <p>a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;</p> <p>b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S..</p> <p>3 bis. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> |
|---|--|

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2022 – 2023

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 196/S.G.S. del 01/06/2023

● COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ ●

- a) Nella prima e seconda Fase Eliminatoria Nazionale, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della seconda Fase Eliminatoria Nazionale, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci. Le squalifiche residue a carico di tesserati al termine delle finali regionali, vengono scontate in ambito nazionale.
- b) **Si ricorda che, come previsto dall'art. 5, comma e) del regolamento della competizione, "Per le Società ospitanti è obbligatoria la presenza di un medico, che possa contemporaneamente essere utilizzato sia dalla squadra ospitante sia dalla squadra ospitata, o dell'ambulanza. In caso di assenza del medico e dell'ambulanza, sarà comminata un'ammenda pari ad € 150,00 (centocinquanta/00)".**
- c) In caso di assenza dell'Arbitro, le Società dovranno contattare il numero 3383348030.



FINALI NAZIONALI UNDER 17 DILETTANTI E PURO SETTORE GIOVANILE

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 04 GIUGNO 2023

FASE ELIMINATORIA - 02ª GIORNATA

| GIRONE | GARA | CAMPO DI GIUOCO | ORARIO |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| A | POL. FERRINI (CA) | LASCARIS (TO) | PIERO POLESE – CAGLIARI |
| A | RIPOSA | BRIANZA OLGINATESE (LC) | |
| B | SANGIORGINA (UD) | CAMPODARSEGO (PD) | COLLAVIN - SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) |
| B | COMANO TERME E FIAVÉ (TN) | OBERMAIS (BZ) | LE ROTTE - PONTE ARCHE-COMANO TERME (TN) |
| C | TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU) | PROGRESSO (BO) | STADIO COMUNALE - ALTOPASCIO (LU) |
| C | RIPOSA | RIVASAMBA HCA (GE) | |
| D | SPORTING CLUB TRESTINA (PG) | VIGOR PERCONTI (ROMA) | STADIO LORENZO CASINI - TRESTINA-CITTÀ DI CASTELLO (PG) |
| D | RIPOSA | TOLENTINO 1919 (MC) | |
| E | LEVANTE AZZURRO (BA) | PINETO CALCIO (TE) | COMUNALE DELL'AMCIZIA - CAPURSO (BA) |
| E | DI ROBERTO (NA) | POLISPORTIVA AM JUVENES (CB) | BILLY - NAPOLI PIANURA |
| F | INVICTA MATERA (MT) | C.U.S. PALERMO (PA) | PAIP - MATERA |
| F | RIPOSA | MORRONE (CS) | |

IN GRASSETTO E CORSIVO LE VARIAZIONI



FINALI NAZIONALI UNDER 15 DILETTANTI E PURO SETTORE GIOVANILE

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 04 GIUGNO 2023

FASE ELIMINATORIA - 02^a GIORNATA

| GIRONE | GARA | | CAMPO DI GIUOCO | ORARIO |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| A | ALPIGNANO (TO) | CALCIO PIRRI (CA) | ALLENDE - ALPIGNANO (TO) | SABATO 03 GIUGNO 2023 ORE 15:00 |
| A | RIPOSA | MASSERONI MARCHESE (MI) | | |
| B | OLTRISARCO JUVENTUS CLUB (BZ) | MORI S.STEFANO (TN) | RESIA A - BOLZANO | ORE 11:00 |
| B | C.JARLINS MUZANE (UD) | CALCIO MONTEBELLUNA (TV) | DELLA RICCA - CARLINO (UD) | ORE 11:00 |
| C | OSPEDALETTI CALCIO (IM) | FORLÌ (FC) | COMUNALE CICCIO OZENDA - OSPEDALETTI (IM) | ORE 11:00 |
| C | RIPOSA | TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU) | | |
| D | GIOVANE ANCONA CALCIO (AN) | GRIFONE CALCIO (ROMA) | G. PAOLINELLI - ANCONA | ORE 16:00 |
| D | RIPOSA | SANTA SABINA (PG) | | |
| E | MICRI CALCIO (NA) | AESERNIA FRATERNA (IS) | SAN MICHELE (EX CARAFA) - VOLLA-TAVERNANOVA (NA) | ORE 11:30 |
| E | FABRIZIO MICCOLI (LE) | CURI PESCARA (PE) | CAMPO COMUNALE - SAN DONATO DI LECCE (LE) | ORE 11:00 |
| F | SEGATO (RC) | CALCIO SICILIA (PA) | PARRINELLO-REPACI – CAMPO CALABRO | GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2023 ORE 15:00 |
| F | RIPOSA | LYKOS (PZ) | | |

IN GRASSETTO E CORSIVO LE VARIAZIONI

PUBBLICATO IN ROMA IL 01 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2022/2023

COMUNICATO UFFICIALE N° 199/S.G.S. del 05/06/2023

Finali Nazionali Under 17 Dilettanti/Puro Settore

Gare del 03-04/06/2023 - 02ª giornata Prima Fase Eliminatória

GIRONE B

A.S.D. COMANO TERME E FIAVE - D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 5 - 2
S.S. SANGIORGINA - A.C.D. CAMPODARSEGO 1 - 4

GIRONE C

A.S.D. TAU CALCIO ALTOPASCIO - S.C.D. PROGRESSO 3 - 1

GIRONE D

A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA - ASD P. VIGOR PERCONTI 0 - 5

GIRONE E

A.S.D. DI ROBERTO - A.S.D. POLISPORTIVA AM JUVENES 1 - 0 disputata il 03/06/2023
S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L. - A.S. PINETO CALCIO 2 - 2

GIRONE F

A.S.D. INVICTA MATERA - A.S.D. C.U.S. PALERMO 4 - 0



| GIRONE A | PUNTI | GIocate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|--------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| BRIANZA OLGINATESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| POL. FERRINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| LASCARIS | - | - | - | - | - | - | - | - |

| GIRONE B | PUNTI | GIocate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| CAMPODARSEGO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| COMANO TERME E FIAVÈ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| SANGIORGINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| MAIA ALTA OBERMAIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |

| GIRONE C | PUNTI | GIocate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| TAU C. ALTOPASCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| RIVASAMBA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PROGRESSO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |

| GIRONE D | PUNTI | GIocate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| VIGOR PERCONTI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| TOLENTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SPORTING TRESTINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |

| GIRONE E | PUNTI | GIocate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| LEVANTE AZZURRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| PINETO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| DI ROBERTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| AM JUVENES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |

| GIRONE F | PUNTI | GIocate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| MORRONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| INVICTA MATERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| CUS PALERMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 05/06/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 03/06/2023

Nessun provvedimento disciplinare adottato.

Gare del 04/06/2023



A CARICO DEI DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

BLANDI MARCO (A.S.D. C.U.S. PALERMO)

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 1 gara a STASOLLA FRANCESCO (A.S.D. INVICTA MATERA)

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 gara a SCHROTT JONATHAN (D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

AZIZI VALON (A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA)

BUCCIARELLI FULVIO (A.S. PINETO CALCIO)

CIRIGLIANO GIULIO (A.S.D. INVICTA MATERA)

CONTE DAVIDE (ASD P. VIGOR PERCONTI)

DI GIAMPIETRO LUCIO (A.S. PINETO CALCIO)

FLORIDIA FILIPPO (S.S. SANGIORGINA)

GRANTURCHELLI GREGORIO (A.S.D. S. CLUB TRESTINA)

MARCONI MATTEO (S.C.D. PROGRESSO)

MESSINA LEONARDO (A.S.D. C.U.S. PALERMO)

PALMA ANDREA (A.S.D. C.U.S. PALERMO)

ROSATO MARCOGIROLAMO (A.S.D. C.U.S. PALERMO)

TERESI SALVATORE (A.S.D. C.U.S. PALERMO)

TOFFANETTI ERIC (A.S.D. COMANO TERME E FIAVE)



Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore

Gare del 03-04/06/2023 - 02ª giornata Prima Fase Eliminatória

GIRONE A

U.S.D. ALPIGNANO - S.C. CALCIO PIRRI A.S.D. 2-0 disputata il 03/06/2023

GIRONE B

A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB - A.S.D. MORI S.STEFANO 2-0
SSDARL CJARLINS MUZANE - CALCIO MONTEBELLUNA SRL 0-4

GIRONE C

A.S.D. OSPEDALETTI CALCIO - F.C. FORLÌ S.R.L. 1-4

GIRONE D

A.S.D. GIOVANE ANCONA CALCIO - A.S.D. GRIFONE CALCIO 0-3

GIRONE E

A.S.D. FABRIZIO MICCOLI - A.S.D. CURI PESCARA 1-0
A.S.D. MICRI CALCIO - A.S.D. AESERNIA FRATERNA 4-0

| GIRONE A | PUNTI | GIOcate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|--------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| ALPIGNANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| MASSERONI MARCHESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| CALCIO PIRRI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |

| GIRONE B | PUNTI | GIOcate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|---------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| CALCIO MONTEBELLUNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| OLTRISARCO J.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| CJARLINS MUZANE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| MORI S.STEFANO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |

| GIRONE C | PUNTI | GIOcate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| FORLÌ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| TAU C. ALTOPASCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| OSPEDALETTI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |

| GIRONE D | PUNTI | GIOcate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| GRIFONE CALCIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| S.SABINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIOVANE ANCONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |



| GIRONE E | PUNTI | GIocate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| MICRI CALCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| CURI PESCARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| FABRIZIO MICCOLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AESERNIA FRATERNA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |

| GIRONE F | PUNTI | GIocate | VINTE | NULLE | PERSE | RF | RS | DIFF. |
|----------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| LYKOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| SEGATO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| CALCIO SICILIA | - | - | - | - | - | - | - | - |

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 05/06/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 03/06/2023

Nessun provvedimento disciplinare adottato.

Gare del 04/06/2023

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 5 gare a DE DOMINICIS LUIGI DOMENICO (A.S.D. FABRIZIO MICCOLI)

Espulso per aver pronunciato frasi gravemente minacciose e ingiuriose nei confronti dell'Arbitro, al termine dell'incontro reiterava tale condotta nella zona antistante gli spogliatoi.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

DIAMANTE ENRICO (A.S.D. FABRIZIO MICCOLI)

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

GRILLO MICAEL (A.S.D. OSPEDALETTI CALCIO)
MAGNANI GIORGIO (A.S.D. OSPEDALETTI CALCIO)

PAOLIELLO FRANCESCO (A.S.D. AESERNIA FRATERNA)
PASSERINI MIGUEL (A.S.D. MORI S.STEFANO)



MARGARITA MATHIAS ALFREDO (A.S.D. CURI PESCARA)
NANNETTI DIEGO (F.C. FORLI S.R.L.)
NERVINO NICOLÒ (A.S.D. OSPEDALETTI CALCIO)

SPAGNOLO EDOARDO (A.S.D. FABRIZIO MICCOLI)
TOSCHI ANDREA (F.C. FORLI S.R.L.)

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

I provvedimenti contenuti all'interno del presente Comunicato potranno essere impugnati con le modalità e i termini previsti dall'Art. 71 del Codice di Giustizia Sportiva. Si indicano di seguito le modalità di pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

PUBBLICATO IN ROMA IL 05/06/2023

IL SEGRETARIO
Vito di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

stagione sportiva 2022-2023

COMUNICATO UFFICIALE N° 197/S.G.S. del 02/06/2023

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ

- a) Si pubblica in allegato il programma gare del 03 giugno 2023.

Finali Nazionali Under 17 Calcio a 5

Gare del 02/06/2023 - Semifinali

S1
S.S.D. META CATANIA C5 A R.L. - A.S.D. FUTSAL GIORGIONE 1 - 2

S2
A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI - A.S.D. ROMA CALCIO A 5 1 - 2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, nella seduta del 02/06/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 02/06/2023





A CARICO DEI DIRIGENTI

Inibizione fino al 09/06/2023 a CARUSO MARCELLO (A.S.D. FUTSAL GIORGIONE)

Inibizione fino al 09/06/2023 a GONZALEZ BORTOLETT EDUARDO (A.S.D. ROMA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

GONZALEZ BORTOLETT EDUARDO (A.S.D. ROMA CALCIO A 5)

A CARICO DEI TECNICI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

ROCHA VAGNER JOSE (A.S.D. FUTSAL GIORGIONE)

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a IACOPINO NICHOLAS (A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI)

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

CAVALLARO DANIELE (S.S.D. META CATANIA C5 A R.L.)

CAVALLO MARCO (A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI)

CECCARELLI TOMMASO (A.S.D. ROMA CALCIO A 5)

CUSINATO NICOLÒ (A.S.D. FUTSAL GIORGIONE)

PEPE SILVESTRO (S.S.D. META CATANIA C5 A R.L.)



Finali Nazionali Under 15 Calcio a 5

Gare del 02/06/2023 - Semifinali

S1

A.S.D. SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5 - BOLOGNA 2 - 5

S2

SSDARL SEGATO - A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI 4 - 3 d.t.s.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, nella seduta del 02/06/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 02/06/2023

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

GROSSO FLAVIO (SSDARL SEGATO)

MOLINARI TOMMASO (BOLOGNA)

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

I provvedimenti contenuti all'interno del presente Comunicato potranno essere impugnati con le modalità e i termini previsti dall'Art. 71 del Codice di Giustizia Sportiva. Si indicano di seguito le modalità di pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000





PUBBLICATO IN ROMA IL 02 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

stagione sportiva 2022-2023

COMUNICATO UFFICIALE N° 198/S.G.S. del 03/06/2023

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ

a) Si pubblicano in allegato i risultati delle gare del 03 giugno 2023.

Finali Nazionali Under 17 Calcio a 5

Gare del 03/06/2023 - Finali

FINALE 1°-2° POSTO

A.S.D. FUTSAL GIORGIONE - A.S.D. ROMA CALCIO A 5 2-3 d.t.s.

FINALE 3°-4° POSTO

S.S.D. META CATANIA C5 A R.L. - A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI 1-4

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 03/06/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 03/06/2023





A CARICO DEI TECNICI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

FERRARIS SIMONE (A.S.D. ROMA CALCIO A 5)

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

DEGLI ANGELI GIACOMO (A.S.D. FUTSAL GIORGIONE)

DITTO GIUSEPPE (A.S.D. FUTSAL GIORGIONE)

MELITO CHRISTIAN (A.S.D. ROMA CALCIO A 5)

SALVETTI GIANLUCA (A.S.D. FUTSAL GIORGIONE)

CAMPIONE D'ITALIA UNDER 17 CALCIO A 5 2022/2023



A.S.D. ROMA CALCIO A 5



Finali Nazionali Under 15 Calcio a 5

Gare del 03/06/2023 - Finali

FINALE 1°-2° POSTO

BOLOGNA - SSDARL SEGATO 2-3 d.t.s.

FINALE 3°-4° POSTO

A.S.D. SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5 - A.S.D. ORANGE FUTSAL ASTI 1-0

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 03/06/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 03/06/2023

A CARICO DEI TECNICI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

CASSALIA DEMETRIO (SSDARL SEGATO)

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 gara a MOLINARI TOMMASO (BOLOGNA)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

CANNATARO DAMIAN (SSDARL SEGATO)

CIPOLLINI FEDERICO (A.S.D. SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5)

GRANDE ANTONIO (SSDARL SEGATO)

PAOLINI SIRIO (A.S.D. SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5)

PIROMALLI GIROLAMO (SSDARL SEGATO)



**CAMPIONE D'ITALIA UNDER 15 CALCIO A 5
2022/2023**



SSDARL SEGATO

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

I provvedimenti contenuti all'interno del presente Comunicato potranno essere impugnati con le modalità e i termini previsti dall'Art. 71 del Codice di Giustizia Sportiva. Si indicano di seguito le modalità di pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000

PUBBLICATO IN ROMA IL 03/06/2023

IL SEGRETARIO
Vito di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci





CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI
Fasi Finali Calcio a 5 2022/23
PalaFiera Campanara di Pesaro

UNDER 17 e UNDER 15 CALCIO A 5

FASI FINALI 2022/23

FASE FINALE A 4

VENERDÌ 02 GIUGNO 2023

ore 10 – Semifinale 1 UNDER 15 (S.S. Lazio C5-Bologna **2-5**)

ore 12 – Semifinale 1 UNDER 17 (Meta Catania C5-F. Giorgione **1-2**)

ore 15 – Semifinale 2 UNDER 15 (Segato-Orange F. Asti **4-3 dts**)

ore 17 – Semifinale 2 UNDER 17 (Orange F. Asti-Roma Calcio a 5 **1-2**)

SABATO 03 GIUGNO 2023

ore 10 – Finale 3°-4° posto UNDER 15 (S.S. Lazio-Orange F. Asti **1-0**)

ore 12 – Finale 3°-4° posto UNDER 17 (Meta Catania C5-Orange F. Asti **1-4**)

ore 15 – Finale 1°-2° posto UNDER 15 (Bologna-Segato **2-3 dts**)

ore 17 – Finale 1°-2° posto UNDER 17 (F. Giorgione-Roma Calcio a 5 **2-3 dts**)

